



CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

C.A.P. 87032 – Tel.: 4291 - 429214 Fax: 41013 Cod. Fiscale 86000330786
Ufficio commercio e attività produttive

ORDINANZA N° 56 del 04 LUG. 2017

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 29 del Dlgs 114/1998 che individua le fattispecie vietate di esercizio del commercio sulle aree pubbliche:

- commercio senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa,
- commercio senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, del Dlgs n. 114/1998,
- commercio in violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28.

Considerato che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non consente la sosta sull'area per un periodo superiore ad un'ora e che quindi l'apposita autorizzazione o SCIA commerciale di tipo B che consente detto tipo di attività non può essere utilizzata sulle pubbliche vie con posteggio permanente;

Atteso che detto commercio non è consentito agli agricoltori, pescatori e artigiani se non nei limiti previsti dalla legge (sulla spiaggia per i pescatori, sul proprio terreno per gli agricoltori ecc);

ORDINA

Sia fatto divieto di esercitare commercio itinerante sulle pubbliche vie a coloro che sono sprovvisti di autorizzazione o SCIA commerciale di tipo B;

Sia fatto divieto agli operatori di fermarsi per più di un'ora sul suolo pubblico;

Siano comminati ai contravventori le sanzioni amministrative previste dall'art.28 comma 9 e 10 del D.lgs n.114/1998

La presente sarà notificata nei termini di legge dal Comando di Polizia Municipale che provvederà a verificarne l'esecuzione.

Copia della presente viene inviata alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Tenenza di Finanza.

IL SINDACO
dr. Mario Pizzino

